



**TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

**Il Tribunale Ordinario di Latina**, in persona del Giudice Dott. Marco Pietricola,

**esaminati** gli atti afferenti la procedura del debitore incapiente ex art. 14 quaterdecies della L. n.3/2012 s.m.i. introdotta su ricorso depositato il 29.07.2021 nell'interesse di \_\_\_\_\_ (con gli Avv.ti Giuseppe M. Valenti ed Andrea Galli e con la Dott.ssa Anna Palombi come da procura alle liti in calce al ricorso introduttivo) con annessa la relazione particolareggiata del professionista incaricato Avv. Cira Di Feo-ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI O.C.C. S.O.S. SOVRAINDEBITAMENTO CITTA' DI LENOLA P.D.G. 97.2017/MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (si dà atto, per completezza, del fatto che gli atti risultano essere stati assegnati allo scrivente in data 04.08.2021 (cfr., in dettaglio, anche il cd. "Storico" del fascicolo d'ufficio informatico/telematico del presente procedimento) nonché del fatto di non essere stato in servizio dal 02.08.2021 al 15.08.2021 come da cd. "Tabelle Feriali – Anno 2021" dell'adito ed intestato Tribunale Ordinario di Latina (cfr., in dettaglio, il decreto del Presidente del Tribunale Ordinario di Latina n.29/2021 s.m.i.));

**visto** il provvedimento del 16-21.08.2021 ex comma 3 ter dell'art. 9 della L. n. 3/2012 s.m.i. in rapporto al comma 6 dell'art. 14 quaterdecies della L. n.3/2012 s.m.i. nei limiti della compatibilità, con cui si è assegnato all'istante il termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione del ridetto provvedimento del 16-21.08.2021 da parte della Cancelleria (comunicazione risultante avvenuta con PEC di Cancelleria del 07.09.2021) per la produzione delle integrazioni documentali e/o per i chiarimenti ivi indicati;

**vista** la documentazione integrativa/a chiarimenti prodotta dall'istante il 15.09.2021;

**considerato che** la L. n. 3/2012 s.m.i. ha introdotto una disciplina volta alla risoluzione della crisi e dell'insolvenza destinata a tutti quei soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla cd. "Legge Fallimentare"; si possono così individuare quattro diversi modelli procedurali per i soggetti non fallibili, distinguendo tra sovraindebitamento originatosi nell'esercizio di attività economiche e sovraindebitamento determinatosi per la persona fisica in ragione delle obbligazioni assunte nell'ambito della propria sfera privata, tutti in ultima analisi diretti all'esdebitazione del debitore dalle obbligazioni residue eventualmente non soddisfatte; in particolare, il Legislatore ha previsto e disciplinato le seguenti quattro procedure: 1. procedura di sovraindebitamento del debitore professionale non fallibile ex artt. 10 ss. della L. n. 3/2012 s.m.i. denominata "*Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento*"; 2. procedura di sovraindebitamento del consumatore ex artt. 12 bis ss. della L. n. 3/2012 s.m.i. denominata "*Piano*

*del Consumatore*"; 3. procedura di liquidazione del patrimonio del debitore ex artt. 14 ter ss. della L. n. 3/2012 s.m.i. denominata "*Liquidazione del Patrimonio*"; 4. procedura di esdebitazione del debitore persona fisica incapiente ex art. 14 quaterdecies della L. n. 3/2012 s.m.i.; in tale contesto, agli Organismi di Composizione della Crisi (O.C.C.) è attribuita normativamente, quali enti indipendenti nonché terzi ed imparziali, la funzione di informare riguardo il tema del sovraindebitamento e la L. n. 3/2012 s.m.i. in generale, di ricevere dal debitore l'eventuale richiesta di avvio del procedimento, di valutare con il debitore l'entità dei propri debiti e la conseguente modalità di accesso ad una delle procedure previste dalla citata L. n.3/2012 s.m.i., di fungere da ausilio alla predisposizione del piano di ristrutturazione del debito di cui di volta in volta trattasi, di verificare la completezza ed attendibilità dei contenuti della proposta/del piano e di attestarne la fattibilità, di avviare l'*iter* per il successivo deposito del ricorso innanzi all'autorità giudiziaria competente, di effettuare la pubblicità e tutte le comunicazioni disposte dall'autorità giudiziaria nei confronti di creditori ed altri eventuali interessati anche ex art. 15 della L. n. 3/2012 s.m.i. nonché di assistere e controllare l'eventuale esatto adempimento della fase esecutiva del piano e/o della proposta omologati e/o accolti;

**considerato, per quanto qui più interessa, che** la recente introduzione dell'art 14 quaterdecies della L. n. 3/2012 s.m.i. (frutto del D.L. n. 137/2020 convertito con modificazioni in L. n. 176/2020 s.m.i.), in vigore dal 25.12.2020 e rubricato testualmente "*Debitore incapiente*", consente al debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di accedere in via immediata all'esdebitazione per una sola volta in presenza di determinate condizioni ivi specificate, fermo l'obbligo di pagamento di almeno parte dei debiti in caso di sopravvenienza di utilità rilevanti;

**considerata** la *ratio* del detto articolato normativo ossia evitare tendenzialmente il passaggio obbligato del debitore impossidente attraverso una procedura liquidatoria ex artt. 14 ter ss. della L. n. 3/2012 s.m.i. od equipollenti non utili per assenza di beni e scarsità di risorse da distribuire nonché tali da assorbire in costi – anche professionali - gran parte delle eventuali (in ipotesi, esigue) risorse disponibili (cfr., tra le altre: Trib. Rimini, 22.04.2021);

**considerato che** la valutazione circa l'impossibilità di porre a disposizione dei creditori utilità dirette e/o indirette appare dunque dover essere condotta, attesi il dato testuale dell'articolato normativo in questione (il quale prevede testualmente, fra l'altro, che "*La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 (nдр: ossia la valutazione di rilevanza di legge circa eventuali utilità e/o sopravvenienze attive ai fini del soddisfacimento dei creditori) deve essere condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di*

*equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159*) e la descritta *ratio* di esso, non come mancanza assoluta di reddito o patrimonio bensì quale incapacità del soggetto incapiente di fornire utilità – sia pure, in ipotesi, in prospettiva futura - ai creditori ed in ciò apprezzate pure la situazione personale e/o familiare dell'istante nonché le spese eventualmente occorrenti al soddisfacimento dei bisogni dello stesso e/o del suo nucleo familiare;

**considerato che** nel caso di specie appaiono sussistere, alla luce della documentazione prodotta dall'istante ~~XXXXX~~ il 29.07.2021 ed il 15.09.2021 nonché per quanto esposto dal professionista incaricato Avv. Cira Di Feo-ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI O.C.C. S.O.S. SOVRAINDEBITAMENTO CITTA' DI LENOLA P.D.G. 97.2017/MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nella propria relazione del 23.06.2021 in atti, i presupposti di legge in fatto ed in diritto per l'accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente (non risultano segnalati eventuali atti in frode ai creditori né appare emergere dagli atti l'eventuale sussistenza di dolo o colpa grave nella formazione del proprio indebitamento da parte del ~~XXXXX~~);

**considerato che** l'esdebitazione in sé risulta comportare - quale effetto normativamente tipico - la liberazione del debitore da qualsiasi eventuale debito/debito residuo non soddisfatto nei limiti e termini di legge, onde nel caso di specie – fermo quanto precede – nulla deve statuirsi circa la richiesta dell'istante ~~XXXXX~~ di disporre l'improcedibilità e/o la sospensione di tutte le procedure esecutive presenti e/o future eventualmente in corso e/o avviande nel prossimo quadriennio a proprio carico ivi compresa la procedura esecutiva presso terzi con RGE n. ~~XXXXX~~/2020-Trib. Latina con pedissequa ordinanza di assegnazione del 07.12.2020;

visto l'art. 14 quaterdecies della L. n. 3/2012 s.m.i.;

**tutto ciò premesso e considerato;**

**P.Q.M.**

- concede a ~~XXXXX~~ l'esdebitazione ex art. 14 quaterdecies della L. n. 3/2012 s.m.i. con ogni ulteriore conseguenza di legge;
- dispone che il debitore ~~XXXXX~~ presenti, a pena di revoca del beneficio concesso, apposita dichiarazione annuale, ove positiva, relativa alle eventuali sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 quaterdecies della L. n. 3/2012 s.m.i. e ciò mediante deposito di essa in atti con pedissequa documentazione giustificativa in seno al presente procedimento e mediante suo inoltro al professionista incaricato quale O.C.C. Avv. Cira Di Feo-ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI O.C.C. S.O.S. SOVRAINDEBITAMENTO CITTA' DI LENOLA P.D.G. 97.2017/MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nelle forme di rito con strumenti idonei a fornire prova della spedizione e ricezione entro il termine di giorni dieci dall'eventuale emersione delle dette sopravvenienze ex comma 7 dell'art. 14 quaterdecies della L. n. 3/2012 s.m.i.;

il professionista incaricato quale O.C.C. Avv. Cira Di Feo-ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI O.C.C. S.O.S. SOVRAINDEBITAMENTO CITTA' DI LENOLA P.D.G. 97.2017/MINISTERO DELLA GIUSTIZIA procederà agli adempimenti di competenza e depositerà in atti nelle forme di rito, a propria volta, apposita propria relazione motivata con le proprie richieste e/o valutazioni e con in allegato la pedissequa documentazione giustificativa entro il termine di giorni trenta dalla suddetta comunicazione da parte del debitore;

- dispone che il presente decreto sia comunicato al debitore ed ai creditori a cura del professionista incaricato quale O.C.C. Avv. Cira Di Feo-ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI O.C.C. S.O.S. SOVRAINDEBITAMENTO CITTA' DI LENOLA P.D.G. 97.2017/MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nelle forme di rito con strumenti idonei a fornire prova della spedizione e ricezione anche ex art. 15 della L. n. 3/2012 s.m.i. e con pronto e tempestivo deposito in atti della relativa documentazione giustificativa, con l'espresso avvertimento che potrà essere proposta eventuale opposizione nel termine di trenta giorni da parte degli interessati nelle forme di cui al comma 8 dell'art. 14 quaterdecies della L. n. 3/2012 s.m.i.;

- dispone, infine, che il professionista incaricato quale O.C.C. Avv. Cira Di Feo-ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI O.C.C. S.O.S. SOVRAINDEBITAMENTO CITTA' DI LENOLA P.D.G. 97.2017/MINISTERO DELLA GIUSTIZIA effettui ex ultimo comma dell'art. 14 quaterdecies della L. n. 3/2012 s.m.i. le verifiche necessarie – anche presso enti e/o uffici pubblici nei limiti e nelle forme di legge - ad accertare l'eventuale esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 del detto art. 14 quaterdecies della L. n. 3/2012 s.m.i. con cadenza almeno annuale entro il giorno 30 del mese di gennaio di ciascun anno per il quadriennio individuato dal comma 1 dell'art. 14 quaterdecies della L. n. 3/2012 s.m.i. o con cadenza inferiore ove occorrente, depositando tempestivamente e prontamente in atti propria relazione motivata con le proprie richieste e/o valutazioni e con la pedissequa documentazione giustificativa anche in caso di esito negativo delle verifiche e dei controlli espletati (dunque, controlli e/o verifiche da eseguire a cura del professionista incaricato quale O.C.C. Avv. Cira Di Feo-ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI O.C.C. S.O.S. SOVRAINDEBITAMENTO CITTA' DI LENOLA P.D.G. 97.2017/MINISTERO DELLA GIUSTIZIA come esposto ed illustrato a prescindere da eventuali dichiarazioni positive del debitore istante ~~XXXXXX~~ ex comma 7 dell'art. 14 quaterdecies della L. n.3/2012 s.m.i. come sopra).

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di propria competenza, ferme le vigenti norme in tema di Covid 19.

Latina, li 23.09.2021

**IL GIUDICE**

*(Dott. Marco Pietricola)*